



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Rep. DRD N. **1182** /2019

Prot. N. **157922**

IL RETTORE

visto lo Statuto dell'Università di Parma ed in particolare l'art. 28 rubricato "Centri Universitari";

visto il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, emanato con D.R. n. 1016 del 27 aprile 2018;

viste le delibere del Senato Accademico n. SA/18-06-2019/85 del 18 giugno 2019 e del Consiglio di Amministrazione n. CDA/20-06-2019/313 del 20 giugno 2019, con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento del Centro "Ro.S.A. – Robust Statistics Academy", adeguato nei contenuti al "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari";

visto il Regolamento del Centro "Ro.S.A. – Robust Statistics Academy";

ritenuto di provvedere all'attivazione del sopra citato Centro;

DECRETA

1. di attivare il Centro "Ro.S.A. – Robust Statistics Academy";
2. di emanare il relativo Regolamento, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Parma,

12 4 LUG. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

IL RETTORE

Paolo Andrei

IL PRORETTORE VICARIO

Paolo Martelli

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione	Ing. Barbara Panciroli _____
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	Il Dirigente	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
REGOLAMENTO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
RO.S.A. – ROBUST STATISTICS ACADEMY

Art. 1 - Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 2 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro interdipartimentale di ricerca "Ro.S.A. – Robust Statistics Academy" (in prosieguo indicato come "CENTRO").

In particolare il Centro si configura come un Centro interdipartimentale di ricerca di cui al DPR 382/80, finalizzato a svolgere attività di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università secondo quanto riportato al comma 2.1 del citato Regolamento di Ateneo.

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi, gestionali, finanziari delle attività del Centro.

Art. 2 - Ambiti e obiettivi di ricerca

L'istituzione del Centro è volta a favorire la promozione, il coordinamento, la realizzazione e la disseminazione della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico relativo allo sviluppo di nuove metodologie sia teoriche che computazionali nel contesto della statistica robusta, favorendo una ulteriore internazionalizzazione dell'Ateneo, e integrando e coordinando in specifici ambiti le attività di ricerca dei gruppi operanti presso i Dipartimenti afferenti.

Il lavoro scientifico del centro è basato sullo sviluppo di innovativi modelli statistici raffinati attraverso l'approccio robusto.

I principali ambiti di ricerca applicati ai Big Data nei quali il Centro applica i metodi robusti sono:

- sviluppo di reti neurali e metodi di Deep Learning per il riconoscimento automatico di immagini/oggetti e testo;
- l'analisi delle serie storiche e lo sviluppo di modelli previsivi;
- metodi di cluster analysis per la profilazione dei comportamenti delle unità statistiche.

Il centro, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà:

- a. autonomamente, in collaborazione o per conto di altri soggetti, sviluppare e coordinare programmi di ricerca;
- b. svolgere attività di consulenza;
- c. promuovere conferenze, seminari e convegni;
- d. costituire una rete informativa tra gli studiosi;
- e. realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche;
- f. favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l'organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stage e di corsi di alta formazione;
- g. istituire e gestire borse di ricerca;
- h. favorire rapporti e promuovere collaborazioni con istituzioni universitarie e soggetti culturali e scientifici nazionali, comunitari ed internazionali sia pubblici che privati;
- i. promuovere la collaborazione con altri Enti di ricerca, sia pubblici sia privati, tramite l'istituzione di una rete di partenariati;

- j. favorire la mobilità internazionale, in entrata e in uscita, di docenti, ricercatori, specialisti di chiara fama, dottorandi, borsisti, assegnisti di ricerca e studenti per attività correlate al Centro;
- k. potenziare la collaborazione con professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere, con specialisti di chiara fama, afferenti a Centri e Istituti di ricerca di rilievo europeo e internazionale, nonché con Rappresentanti di Istituzioni europee e internazionali e del mondo imprenditoriale;
- l. svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti.

Il Centro si impegna a perseguire le proprie finalità istituzionali con personale, risorse finanziarie e spazi conferiti al Centro dai Dipartimenti partecipanti, nonché con personale e risorse finanziarie derivanti dall'attività del Centro stesso.

I Dipartimenti mettono a disposizione del Centro strumentazioni e laboratori, su richiesta dei Componenti dei Dipartimenti stessi che partecipano al Centro, e previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento coinvolto.

Le spese di funzionamento delle strumentazioni e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso. Le strumentazioni messe a disposizione dai Dipartimenti potranno essere trasferite in carico al Centro, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento cui la strumentazione afferisce e del Consiglio del Centro.

Art. 3 - Strutture di Ateneo partecipanti al Centro e membri del Centro

- 1. Partecipano al Centro i sottoelencati Dipartimenti:
 - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Parma;
 - Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma;
- 2. Al Centro possono aderire tutti i soggetti interessati a sostenerne e potenziarne l'attività: i Dipartimenti dell'Ateneo, professori, ricercatori e specialisti di chiara fama afferenti all'Ateneo, ad altre Università, italiane e straniere, a Centri e Istituti di ricerca o a altri Enti pubblici e privati, nonché Rappresentanti di Istituzioni comunitarie e internazionali e del mondo imprenditoriale (in seguito tutti definiti "portatori di interesse").
- 3. Il Centro è composto da due tipologie di soggetti:
 - a. membri aderenti istituzionali;
 - b. membri aderenti.

Si definiscono membri aderenti istituzionali del Centro i professori, i ricercatori e gli specialisti di chiara fama fondatori dello stesso, indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

Solo ed esclusivamente i membri aderenti istituzionali del centro possono partecipare al Consiglio del centro ed hanno diritto di voto, secondo le regole di cui all'art. 11.

Successivamente alla sua costituzione, possono fare domanda di adesione al Centro, in qualità di membri aderenti, tutti i soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento.



Art. 4 - Autonomia finanziaria ed amministrativa

Il Centro ha autonomia finanziaria ed amministrativa nell'ambito della normativa vigente.

Art. 5 - Durata

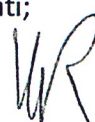
Il Centro ha una durata di cinque anni, computata a partire dalla data di emanazione del decreto di attivazione del Centro, e può essere rinnovato per uguale periodo con richiesta al Consiglio di Amministrazione deliberata dal Consiglio del Centro secondo quanto disposto dall'art. 5 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

Art. 6 - Sede

Il Centro ha sede a Parma, in via J. F. Kennedy, n. 6, presso l'Area di Statistica e Informatica del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 7 - Risorse finanziarie

1. Per il suo funzionamento il Centro, in relazione alle finalità da esso perseguite e compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, potrà disporre delle seguenti risorse finanziarie:
 - a. da eventuali contributi messi a disposizione da ciascuno dei Dipartimenti interessati;
 - b. da fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da altri Ministeri;
 - c. da fondi provenienti da Enti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro, inclusi Enti pubblici territoriali e Centri di ricerca e dai vari portatori di interesse;
 - d. da fondi provenienti da Istituzioni europee e internazionali;
 - e. da fondi provenienti da prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza dei docenti attivi del Centro;
 - f. dagli apporti scientifici dei membri attivi e dei membri aderenti;
 - g. da associazioni, fondazioni e privati interessati a sostenere l'attività del Centro, anche mediante lasciti testamentari e donazioni.
 - h. dalle strutture di ricerca (patrimonio librario, laboratorio informatico etc.) che i Dipartimenti interessati potranno mettere a disposizione dei propri membri afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dal Centro.
2. Il Centro potrà operare anche mediante finanziamenti provenienti da parte dei Dipartimenti, sulla base del programma annuale delle attività e della valutazione di specifici progetti di ogni altra istituzione, nonché della relazione contabile e scientifica delle attività svolte nei singoli esercizi precedenti.
3. I professori e ricercatori dopo la loro adesione al Centro potranno scegliere se affidare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità. Contribuiranno, inoltre, alla gestione del Centro e faranno parte delle sue risorse qualora da esso acquisiti:
 - a. fondi di ricerca del MIUR e del CNR;
 - b. convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano o di altri Stati, di Enti locali, di soggetti pubblici e privati;



- c. proventi di attività per conto terzi;
- d. corrispettivi derivanti dalla vendita di proprie pubblicazioni e dalle attività realizzate anche nella didattica e nella organizzazione e promozione di attività culturali con le risorse del Centro;
- e. contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere;
- f. atti di liberalità.

Art. 8 – Personale

Il Centro è supportato nelle attività amministrativo-contabili e tecnico-scientifiche da unità di personale tecnico amministrativo dedicato provvisoriamente e assegnato dai Dipartimenti costituenti con il consenso degli interessati.

A tale fine, il Direttore Generale può nominare un Coordinatore/Responsabile amministrativo che riferisce sotto il profilo gerarchico-funzionale, per le attività svolte a favore del Centro, al Direttore di RO.S.A., fatte salve le funzioni e gli obblighi derivanti dall'afferenza al Dipartimento di assegnazione.

Il Centro può avvalersi di personale assunto a tempo determinato per la realizzazione di specifici progetti con onere finanziario a carico del Centro stesso.

Il personale del Centro riferisce, sotto il profilo gerarchico-funzionale, al Direttore del Centro.

Art. 9 – Nuove adesioni e revoca

1. Al Centro possono aderire:
 - Professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Parma afferenti alle strutture che aderiscono al Centro che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro stesso;
 - Professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Parma afferenti anche a strutture diverse da quelli aderenti al Centro che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro stesso;
 - Esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.
2. Secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, i Dipartimenti dell'Ateneo possono aderire al Centro mediante comunicazione scritta trasmessa al Direttore del Centro.
3. Tutte le adesioni al Centro, successive all'atto costitutivo, previa domanda da avanzare al Direttore, devono essere approvate dal Consiglio del Centro, qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
4. Il Direttore trasmette la comunicazione di adesione agli Organi di governo dell'Ateneo. L'adesione produce effetti a seguito della pubblicazione del relativo Decreto Rettorale.
5. L'adesione al Centro dovrà essere comunicata, a cura del richiedente, al responsabile della propria struttura di afferenza.
6. Nel caso in cui la partecipazione di un membro alle attività del Centro comporti l'utilizzo di personale tecnico, attrezzature o risorse del Dipartimento di afferenza del docente è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.



7. Ciascun Dipartimento, dandone comunicazione al Direttore del Centro, può ritirare la propria adesione, ma è tenuto a garantire la continuità delle attività del Centro, facendo fronte ai propri impegni fino al momento della rendicontazione dei progetti e al termine delle relative attività. Tale comunicazione è dal Direttore immediatamente inviata al Magnifico Rettore, il quale conferma il ritiro dell'adesione con proprio Decreto.
8. Nel caso di fusione di uno o più Dipartimenti aderenti al Centro, il Dipartimento risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi dei Dipartimenti preesistenti, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla medesima.
9. Il Dipartimento di nuova costituzione comunica, tempestivamente, l'avvenuta fusione al Direttore del Centro.

Art. 10 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a. il Direttore;
- b. il Consiglio;

Art. 11 - Consiglio del Centro

1. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro, approva il programma annuale delle ricerche, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, la nomina di nuovi membri, entro i limiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. Il Consiglio del Centro è costituito da:
 - a. Il Direttore del Centro
 - b. I Consiglieri
2. I Consiglieri sono eletti tra i professori, i ricercatori e gli specialisti di chiara fama definiti "membri aderenti istituzionali" dall'art. 3 del presente regolamento e come da elenco riportato nell'All.1.
3. I membri aderenti possono fare richiesta al Consiglio di essere inclusi tra i membri istituzionali del Centro.
4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore e, in caso di assenza, dal suo Vicario.
5. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare esperti in specifiche materie di interesse per il Consiglio, su richiesta del Direttore, senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo e senza diritto di voto.
6. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
7. In caso di dimissioni o permanente impedimento di uno o più membri del Consiglio, i Consiglieri nominati in sostituzione degli aventi diritto rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.



8. Il Consiglio approva le convenzioni e i rapporti contrattuali con l'esterno.
9. Il Consiglio elegge il Direttore scelto tra i membri attivi. La votazione deve svolgersi non più di 60 giorni prima della scadenza.
10. Il Consiglio del Centro svolge le seguenti funzioni:
 - a. elegge il Direttore del Centro;
 - b. approva le modifiche di Regolamento;
 - c. approva le proposte di rinnovo o di scioglimento del Centro;
 - d. esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del Centro;
 - e. approva le richieste di nuove adesioni al Centro;
 - f. approva il programma annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore coadiuvato dal Comitato Scientifico (se previsto nel regolamento);
 - g. approva le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
 - h. approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazioni, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio del Centro

1. Il Consiglio si riunisce, anche per via telematica, tutte le volte che il Direttore lo reputi necessario, oppure se ne faccia esplicita richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri, e, comunque, almeno due volte l'anno. La convocazione avviene tramite posta elettronica con preavviso di cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.
2. Il Consiglio del Centro viene convocato dal Direttore in riunione straordinaria quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dalla maggioranza degli stessi.
3. Per la validità delle riunioni ordinarie o straordinarie del Consiglio del Centro è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri istituzionali.
4. Hanno diritto di voto esclusivamente i membri istituzionali del Centro.
5. Le deliberazioni del Consiglio del Centro sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Le votazioni avvengono in via ordinaria per alzata di mano. Si ricorre obbligatoriamente al voto segreto quando l'argomento tratti questioni concernenti le persone.

Art. 14 - Il Direttore del Centro

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro.
2. Il Direttore dura in carica per la durata del Centro e può essere rieletto non più di una volta consecutivamente. La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.



3. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
 - b. convoca e presiede il Consiglio del Centro;
 - c. presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione il programma annuale dell'attività del Centro e la proposta di budget;
 - d. presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale;
 - e. sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.
4. Per ogni altro compito e attribuzione non esplicitamente previsti da questo articolo si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il Regolamento, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento.
5. Il Direttore del Centro nomina un Direttore vicario tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso. Il Direttore vicario scade dall'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato.

Art. 15 – Elezioni del Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, convocato dal Decano dei Professori facenti parte del Consiglio del Centro, dai quali riceve altresì le dichiarazioni di disponibilità.

Il Direttore è eletto con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.

Successivamente, le elezioni vengono indette dal Direttore in carica almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di impedimento prolungato, oltre i quattro mesi, dal Direttore vicario entro 30 gg. dalla dichiarazione di vacanza del posto di Presiedente da parte del Consiglio del Centro.

Le dichiarazioni di disponibilità vanno presentate al Direttore in carica o al Direttore vicario facente funzioni.

Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. Per determinare l'eletto, in caso di parità di voti ottenuti, si farà riferimento all'anzianità nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità nel ruolo di appartenenza si farà riferimento all'anzianità anagrafica.

Il Decano o il Direttore in carica comunica i risultati delle elezioni al Rettore, che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio Decreto. Il Decano o il Direttore in carica comunica i risultati delle elezioni, altresì, al Direttore del Dipartimento se il Dipartimento è sede del Centro.

Il nuovo eletto assume il proprio ufficio dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del Regolamento dei Centri.

In caso di cessazione anticipata o di dimissioni del Direttore del Centro, il Direttore vicario deve indire nuove elezioni entro 30 gg. dalla cessazione o dalle dimissioni. In questo caso il Direttore vicario cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore che rimane in carica fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del presente Regolamento. In caso di impedimento temporaneo del Direttore, per un periodo non superiore a quattro mesi, le sue funzioni sono esercitate

Art. 16 - Recesso e Scioglimento

1. Ciascun Dipartimento, con delibera motivata del rispettivo organo collegiale, qualora non avesse più interesse a far parte del Centro, invia al Direttore del Centro e, per conoscenza al Rettore, comunicazione scritta di recesso.



2. Qualora il Consiglio del Centro rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro esso verrà disattivato con Decreto Rettorale, su deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Modifiche del Regolamento

Le proposte di modifica del Regolamento del Centro sono presentate dal Direttore del Centro al Consiglio o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio del Centro.

Le proposte di modifica del Regolamento vengono approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

Le proposte di modifica del Regolamento, una volta approvate dal Consiglio entrano in vigore solo dopo essere state deliberate dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Parma con le stesse procedure previste per l'istituzione dei Centri.

Art. 18 - Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.

